

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
dott. Paolo Russomanno

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
dott. Ruggiero Ruggero

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/12/2011 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
Servizio Tributi – Servizi Finanziari

Dalla Residenza Municipale, li 6 dicembre 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/12/2011 al 27/12/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 52 del 28/11/2011**

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA N.94/19/11 DEPOSITATA IL 15 SETTEMBRE 2011, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA. SOCCOMBENZA DEL COMUNE DI CATTOLICA NEL RELATIVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI APPELLANTI.

L'anno duemilaundici , il giorno ventotto del mese di novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

**PRESENTI N 17**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale dott. Ruggiero Ruggero.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO .

Sono nominati scrutatori: DEL CORSO E DEL PRETE

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di delibera n. 68 (proponente: Vicesindaco) predisposta in data 18/11/2011 dal Dirigente dott.ssa Claudia Rufer ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/11/2011 dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 22/11/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza) e voti contrari n. 06 (Opposizione);

### **DELIBERA**

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 68

### **INOLTRE**

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza) e voti contrari n. 06 (Opposizione);

Il presente atto è dichiarato,

### **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 68 del 18/11/2011**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la signora Cerri Gina, ora deceduta, ha omesso la dichiarazione ai fini ICI delle aree edificabili a suo tempo possedute.

Il Comune di Cattolica ha accertato l'omissione ed emesso gli avvisi di accertamento d'ufficio per ICI 1999, 2000, 2001, 2002.

Avverso gli atti predetti, ravvisando profili di illegittimità, la contribuente ha presentato quattro distinte istanze di accertamento con adesione, ai sensi del D.lgs. n.218/97 e del relativo regolamento comunale.

Questo Comune ha preso in considerazione l'istanza della contribuente e ha ridotto i valori accertati.

La contribuente ha sottoscritto gli atti di accertamento con adesione in data 11 maggio 2006 e li ha perfezionati versando la prima rata del dovuto in data 31.5.06 e consegnando la garanzia fidejussoria per le rimanenti rate come richiesto dalla legge e dal regolamento.

In seguito ha pagato tutte le rate pattuite alle scadenze prescritte.

Per gli anni 2005 e 2006 la contribuente ha presentato una dichiarazione ICI di variazione per il 2005 ove ha dichiarato, in aggiunta a quanto già dichiarato, aree edificabili.

Sulle dette aree per il 2005 ha versato ICI coerentemente a quanto dichiarato.

Sulle dette aree per il 2006 ha versato ICI coerentemente a quanto dichiarato esclusivamente per l'acconto non avendo versato il saldo.

In data 13 giugno 2007, con sei distinte lettere, sostenendo che alcuni terreni accertati/dichiarati non fossero edificabili, la contribuente ha chiesto il rimborso delle somme fino ad allora pagate in ossequio ai definiti atti di accertamento con adesione (al netto dell'ICI agricola) e quello dell'imposta per il 2005 e il 2006 relativamente alle aree dichiarate.

Il Comune non ha risposto alle istanze in questione.

La contribuente ha quindi impugnato il silenzio rigetto delle istanze contestando altresì, per gli anni 1999-2002, gli atti presupposti che sono l'avviso di accertamento e l'atto di accertamento con adesione.

Il Comune si è tempestivamente costituito in giudizio.

La Commissione tributaria provinciale di Rimini ha emesso la sentenza n.72/01/10 in cui ha dichiarato inammissibili i ricorsi per gli anni 1999-2002, rigettato gli altri

e condannato la contribuente al pagamento delle spese di giudizio.

In sede di appello gli eredi della contribuente, nel frattempo deceduta, hanno chiesto l'annullamento della sentenza CTP RN n.72/01/10 sulla base delle stesse argomentazioni di primo grado oltre a quelle specifiche per sostenere l'ammissibilità dei ricorsi 99-02 negata dai giudici di prime cure.

La CTR BO ha emesso la sentenza n.94/19/11, depositata il 15 settembre 2011, in cui, ribaltando completamente quella di primo grado, ha accolto in parte le doglianze dei ricorrenti condannando il Comune a restituire parte delle somme pagate, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; ha infine compensato le spese;

- le somme concordate in sede di accertamento di adesione, regolarmente pagate, ammontano ad Euro 201.694,24 mentre quelle relative agli anni 2005-2006, regolarmente pagate, ad un totale di Euro 45.188,49, totale Euro 246.882,73;
- sulla base di quanto stabilito dalla sentenza d'appello le somme concordate in sede di accertamento di adesione, regolarmente pagate, e ora da restituire, ammontano ad Euro 92.255,52, mentre quelle relative agli anni 2005-2006, regolarmente pagate, e ora da restituire, ad un totale di Euro 44.118,22, totale generale Euro 136.373,74;
- che la sentenza di appello è provvisoriamente esecutiva e, come tale, comporta la restituzione della somma predetta e degli interessi legali che, calcolati prudenzialmente al 31.12.2011, ammontano ad Euro 14.517,87 ma che naturalmente saranno precisamente determinati in sede di liquidazione fino alla data dell'effettivo soddisfo;

Considerato, data la provvisoria esecutività della sentenza, che trattenere fino all'eventuale definizione della causa in Cassazione, in cui il Comune potrebbe anche risultare soccombente, somme di cui la Commissione tributaria di Bologna ha ordinato la restituzione, comporterebbe per il Comune, oltre che un indebito arricchimento, anche l'eventuale esborso futuro di maggiori somme per interessi legali;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede: "Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ... a) sentenze esecutive;"

Ritenuto, pertanto, legittimo, opportuno e doveroso procedere alla restituzione immediata delle somme dovute in base alla sentenza d'appello, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, salvo ripetere quanto restituito, in tutto o in parte, in caso di vittoria del Comune nell'eventuale ricorso in Cassazione;

Ritenuto quindi di riconoscere l'importo predetto come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

Dato atto che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente si riserva la facoltà di verificare l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DELIBERA

1) - di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente atto deliberativo ed in applicazione dell'art. 194 della D.Lgs. 267/2000, lettera a), la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi Euro 150.891,61 derivante dalla soccombenza del Comune di Cattolica in una causa tributaria in base alla sentenza n.94/19/11 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna;

2) – di dare atto che la presente deliberazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente si riserva la facoltà di verificare l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione;

3) - di finanziare il debito complessivo di € 150.891,61 - iscritto a bilancio al Titolo 1 (spese correnti), funzione 1 (funzioni generali amministrative istituzionali), servizio 2 (segreteria generale), intervento 8 (oneri straordinari di gestione) – capitolo 440001 del bilancio 2011;

4) - di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e all'organo di Revisione Contabile.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente,

A voti favorevoli n. ....

## DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.